



# COMUNE DI TERLIZZI

Città Metropolitana di Bari

**Sportello  
Unico  
Attività  
Produttive**

## REGOLAMENTO

# SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

Adottato con deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Ambito di applicazione

Art.2- Finalità e principi generali

Art.3- Giochi vietati

Art.4 -Tabella dei giochi proibiti

### TITOLO II SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art.5 -Definizione di sala pubblica da gioco

Art.6 -Localizzazioni e requisiti dei locali

Art.7 -Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco

Art.8 -Prescrizioni di esercizio e divieti

Art.9 -Durata ed efficacia dell'autorizzazione

Art.10- Subingresso

Art.11-Requisiti morali di accesso all'attività

Art.12- Cessazione dell'attività

Art.13 -Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione

Art.14 -Caratteristiche dei giochi

Art.15 -Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

Art.16 -Informazione al pubblico

Art.17 -Orari

### TITOLO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART.86 E ALL'ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

Art.18 -New Slot

Art.19 -Prescrizioni generali

Art.20 -Domanda di autorizzazione per installazione giochi

Art.21 -Rinnovo

Art.22 -Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi

Art.23 -Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato

Art.24 -Sanzioni

Art.25 -Disposizioni finali

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si propone il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP), secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, disciplinando le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. e dalla seguente normativa di settore:
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  - Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS;
  - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007, "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
  - Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S." registrato alla Corte dei Conti in data 05 agosto 2011, registro 008 economia e finanze foglio n.114 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2011, n. 187) – (Vedi allegata direttiva AAMS ANCI).
  - Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
  - Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
  - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
  - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
  - Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
  - D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla L. n. 189/2012, in particolare art. 7;

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) Le Newslot possono essere installate in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del TULPS.

b) Apparecchi ex art. 110 c. 7 lett a) e c): tali videogiochi sono denominati anche giochi per bambini, le cui caratteristiche di funzionamento sono ampiamente descritte all'interno del Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2010.

- sotto la lett. a) rientrano i giochi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio il ragno che fa prendere il pelouche), attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- sotto la lett. c) rientrano i giochi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi.

c) Apparecchi ex c 7 lett c bis del TULPS: questo articolo, introdotto con la legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012 n.228), annovera quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, attivabili con

- moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita (i cosiddetti ticket redemption).
- d) Apparecchi c 7 lett c ter del TULPS: sono quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tra questi possiamo segnalare il calciobalilla, flipper, biliardo, freccette, ecc.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

## **Art.2 - Finalità e principi generali**

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
    - b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
    - b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
  - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;
4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
  - a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
  - b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 6.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Terlizzi, competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo le procedure telematiche previste sul portale [www.comune.terlizzi.ba.it](http://www.comune.terlizzi.ba.it) (cliccando sul banner SUAP telematico) (D.P.R. 160/2010).

### **Art. 3 - Giochi vietati**

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi concessione e/o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

### **Art. 4 - Tabella dei giochi proibiti**

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
3. La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

## **TITOLO II - Sale pubbliche da gioco**

### **Sale Biliardi – Sale Giochi – Agenzie per la Raccolta di Scommesse Ippiche e Sportive – Sale VLT (videolottery) – Sale Bingo – Negozi Dedicati**

#### **Art. 5 - Definizione di sala pubblica da gioco**

Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT- videolottery, sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive.

#### **Art. 6 - Localizzazioni e requisiti dei locali**

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti e il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 500 (cinquecento) metri, attestata da un tecnico iscritto ad apposito albo professionale, misurati per la distanza pedonale più breve da:

- a) *istituti scolastici di qualsiasi grado;*
- b) *luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;*
- c) *oratori;*
- d) *impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;*
- e) *centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani;*
- f) *strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;*
- g) *giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati.*

2. I luoghi di cui ai numeri a), g) e h) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento come luoghi sensibili ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge Regionale 13/12/2013 n. 43.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 100 m da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sala giochi o installazione di apparecchi ex articolo 110, commi 7 del T.U.L.P.S.
5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, si dovrà partire dal centro della porta di ingresso al locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
- negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
  - nei chioschi su suolo pubblico.
7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 153 del R.D. 06/05/1940, regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:
- la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
  - la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
  - la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - i regolamenti locali di Polizia Urbana;
  - la normativa urbanistica edilizia vigente.

### **Art. 7 - Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco**

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e della L. R. 43/2013
2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. **L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.**
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco, nonché l'installazione di apparecchi da gioco previsti all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, deve essere



inviata solo in forma telematica al SUAP del Comune di Terlizzi, conformante alle procedure telematiche previste dal portale [www.comune.terlizzi.ba.it](http://www.comune.terlizzi.ba.it)

4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

5. Alla domanda devono essere allegati:

- una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS ;
- nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
- dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- copia contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento dei locali, registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà;
- relazione, a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria circa la distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati all'art. 6 del presente regolamento;
- relazione di un tecnico abilitato in materia di impatto acustico (quando richiesta dalla vigente normativa in materia);
- nulla osta di distribuzione (NOD) e nulla osta per la messa in esercizio (NOE) degli apparecchi, ove previsto;
- certificazione a firma del tecnico abilitato, corredata dagli elaborati tecnici relativi a:
  - destinazione d'uso dei locali, agibilità e sorvegliabilità;
  - superficie totale a disposizione e superficie aperta al pubblico;
  - rispetto di quanto previsto dalla legge n° 13 del 9/1/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche);
  - conformità degli impianti installati nel locale al D.M. 22/01/2008, n. 37;
  - rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria, urbanistica ed edilizia, di prevenzione incendi dell'immobile;
  - fotocopia del documento d'identità del proprietario o gestore degli apparecchi;

## **ART. 8 - Prescrizioni di esercizio e divieti**

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.
4. Il numero di apparecchi da gioco da installare nei vari punti vendita di giochi (condizioni minima di installabilità) è stabilito con decreti direttoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
5. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi installati deve essere comunicata al SUAP comunale.
6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
7. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP comunale il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
8. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
  - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge
  - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
9. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP del Comune di Terlizzi, e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
10. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
11. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
12. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
13. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo

per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

14. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

15. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'Autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

### **Art. 9 - Durata ed efficacia dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 del TULPS, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi descritti negli articoli precedenti, così come disciplinate dalla Legge Regionale 43/2013, sono concesse per cinque anni, e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.

2. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla L. R. 43/2013.

3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 43/2013 e cioè dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (20/12/2013).

4. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

11

### **Art. 10 - Subingresso**

1. In caso di subingresso in attività già esistenti, nel rispetto del Regolamento per le sale giochi, deve essere presentata apposita domanda di subentro contenente le seguenti dichiarazioni:

- che nei propri confronti e nei confronti dell'impresa/associazione sopra citata non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;
- che per il titolare/legale rappresentante/delegato non sussistono i casi ostativi previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del TULPS, che impediscono il rilascio dell'autorizzazione;
- che gli immobili dove ha sede l'attività non hanno subito modifiche rispetto alla titolarità precedente.

2. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

## **Art. 11 - Requisiti morali di accesso all'attività**

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve :
  - a. essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
  - b. non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia).
2. Per le Società vale quanto previsto all'art. 85 del D. Lgs 159/2011.
3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea.

## **Art. 12 - Cessazione dell'attività**

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l'originale della autorizzazione stessa.
2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

## **Art. 13 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. decade d'ufficio in caso di:
  - a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
  - b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 del TULPS;
  - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
  - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
  - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS.
  - f) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;

g) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

h) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

i) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:

a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;

c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al successivo comma.

3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:

a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività, ai sensi dell'articolo 10 del TULPS, in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente

Regolamento è la seguente:

a) 15 giorni nel primo caso di abuso;

b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.

### **ART. 14 - Caratteristiche dei giochi**

1. I giochi devono essere leciti.

2. Per l'installazione dei videogiochi di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS, le cui caratteristiche di funzionamento sono descritte all'interno del decreto interdirettoriale 8 novembre 2005, modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2010, vale la medesima condizione prevista per i giochi ex 110 comma 6 TULPS relativamente all'esposizione dei titoli autorizzatori: devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione (NOD) in copia conforme e di messa in esercizio (NOE); inoltre devono avere esposto il codice identificativo dell'apparecchio da associare ai nullaosta. La mancanza viene sanzionata ai sensi dell' art. 110 c 9 lettera f;

3. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

4. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, validata dal Sindaco o suo delegato.

### **ART. 15 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti**

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;

b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;

c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;

d) il divieto per i minori di anni diciotto di partecipare a qualsiasi tipo di gioco pubblico con vincita in denaro, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 (art. 24, co. 21 del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011); indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del

punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni. Le precedenti sanzioni amministrative sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

e) il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;

f) Ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi;

g) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico, compatibilmente con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 227/2011 ed al relativo allegato B.

h) L'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;

i) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;

j) L'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

k) Il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

### **Art. 16 - Informazione al pubblico**

1. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;

- i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della L. R. 43/2013, *inclusi i recapiti del Ser. D. territorialmente competente e quelli delle organizzazioni che si occupano per statuto di prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco e di trattamento terapeutico e recupero dei soggetti coinvolti, nonché di quelle di cui all'art.8 della Legge regionale n. 43/2013, purché tali organizzazioni abbiano comunicato la propria attività territoriale agli uffici competenti.*

2. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.

3. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

4. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

5. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.
6. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti con caratteri chiaramente leggibili;
7. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dal Comune.
9. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
10. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla ASL BA, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.
11. All'esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.
12. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.
13. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E' altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono, altresì, vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:
  - a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
  - b) presenza di minori;
  - c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita



pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

14. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici sono tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G. A. P..

## **Art. 17 - Orari**

L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza. Per le sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico giochi o scommesse che consentono vincite in denaro, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

- a) apertura non prima delle ore 09.30 antimeridiane;
- b) chiusura non oltre le ore 22.30

- Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

- La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

- L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune

1. Al fine di tutelare gli interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica, nonché la tutela dei lavoratori, Il Sindaco può, con apposita ordinanza, regolamentare l'orario di attività delle sale pubbliche da gioco e dei punti vendita di giochi in cui sono installati gli apparecchi da gioco.

2. L'orario adottato dall'esercente dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

3. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
- b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso

nello stesso anno;

c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

### **TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO**

#### **Art. 18 - New slot**

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS, denominati AWP ovvero NEWSLOT.

2. Tali apparecchi con vincita in denaro, per essere in regola con le norme di legge, devono avere delle caratteristiche specifiche elencate nel Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003:

- insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
- ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro;
- la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
- la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 (cento) euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete;
- le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
- l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni;
- gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione (NOD) in copia conforme, di messa in esercizio (NOE) e attestato di conformità in originale
- la mancanza viene sanzionata ai sensi dell' art. 110 c 9 lettera f del T.U.L.P.S.

3. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto, nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in

concessione, compresi i dehors. Inoltre non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

4. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

5. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

6. E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

7. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

8. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

### **Art. 19 - Prescrizioni generali**

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

### **Art. 20 - Procedura per installazione giochi**

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 del T.U.L.P.S. in locali sono soggette alla procedura telematica prevista dal portale [www.comune.terlizzi.ba.it](http://www.comune.terlizzi.ba.it), corredata dei documenti di seguito indicati:

- una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS ;
- dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- copia contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento dei locali, registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà;

- relazione, a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria circa la distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati all'art. 6 del presente regolamento;
- relazione di un tecnico abilitato in materia di impatto acustico (quando richiesta dalla vigente normativa in materia);
- nulla osta di distribuzione (NOD) e nulla osta per la messa in esercizio (NOE) degli apparecchi, ove previsto;
- certificazione a firma del tecnico abilitato, corredata dagli elaborati tecnici relativi a:
  - destinazione d'uso dei locali, agibilità e sorvegliabilità;
  - superficie totale a disposizione e superficie aperta al pubblico;
  - rispetto di quanto previsto dalla legge n° 13 del 9/1/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche);
  - conformità degli impianti installati nel locale al D.M. 22/01/2008, n. 37;
  - rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria, urbanistica ed edilizia, di prevenzione incendi dell'immobile;
  - fotocopia del documento d'identità del proprietario o gestore degli apparecchi;

2. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, occorre inviare una comunicazione al SUAP, contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

3. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.

4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare al S.U.A.P. apposita domanda di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati e le dichiarazioni previste dall'art. 10.

## **Art. 21 - Rinnovo**

1. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della L. R. 43/2013 (20/12/2013) ed il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla citata legge regionale.
3. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.

## **Art. 22 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi**

L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 sono soggette alla procedura telematica prevista dal portale [www.comune.terlizzi.ba.it](http://www.comune.terlizzi.ba.it) (cliccare sul banner SUAP invio telematico)

### **Art. 23 - Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato**

1. I Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping-pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere) sono assoggettati ad autorizzazione ex art. 86 del T.U.L.P.S.
2. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

### **Art. 24 - Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo testo unico.
2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 13/12/2013 n. 43 sono punite come previsto dall'art. 7 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Sono soggette a sanzioni previste all'art. 110, co. 9 del T.U.L.P.S.:
  - l'installazione di apparecchi non conformi ai commi 6 o 7 e alle disposizioni di legge ed amministrative attuative;
  - premi diversi da quelli ammessi;
  - l'installazione di apparecchi senza nulla osta;
  - omessa esposizione nulla osta;
  - la distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'art. 110 o, comunque, ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste;
6. Per le violazioni previste al comma precedente il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è

competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione

7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 del medesimo testo unico e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata.

## **ART. 25 Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

AM

Prot.. n.32063 data 28 ottobre 2015



# COMUNE DI TERLIZZI

Città Metropolitana di Bari

SETTORE II - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dirigente SUAP: Arch. Francesco GIANFERRINI  
Responsabile procedimenti SUAP: Sig. Stefano Caldarola  
e-mail: suap@comune.terlizzi.ba.it  
Indirizzo: Via I. BALBO Z. I. - 70038 Terlizzi (BA)  
Posta certificata: suap.terlizzi@pec.leonet.it  
Tel. 0803542931

Spett. li Rappresentanti

CAT - CONFESERCENTI

Dr. Biagio BERARDI

Via Cortili s.c.

70038 Terlizzi

CAT - CONFCOMMERCIO

Sig. ra Giaco' ANNALISA

Via Piscina Nuova, 39

70038 - Terlizzi

CONFARTIGIANATO

Sig. Paolo D'ANIELLO

Piazza IV Novembre, 18

70038-Terlizzi

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.L.A.D.

VIA VENTIMIGLIA, 10-14

70038 TERLIZZI (Ba)

Alla Tenenza Carabinieri

V.le A. Moro, 1

70038-Terlizzi

Al Comando della Polizia Municipale  
sede

OGGETTO: Trasmissione Regolamento SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI.



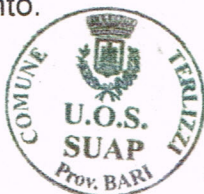
**Vista** la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 in materia di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)", che lo spirito della citata legge regionale e di prevenzione al contrasto delle dipendenze da gioco, del rischio della dipendenza da gioco, in modo da garantire il rispetto della sicurezza nei confronti delle categorie sociali maggiormente "sensibili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate nei luoghi deputati alla loro aggregazione.

-L'Assessore al SUAP e Legalità Avv. Paolo MALERBA di concerto con il Dirigente del SUAP Arch. Francesco GIANFERRINI hanno disposto all'ufficio comunale competente la redazione del Regolamento "SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI", l'Ufficio SUAP ha redatto apposita bozza regolamentare, conformemente allo spirito della sopra citata legge regionale.

Lo scrivente ufficio SUAP, per dovuta conoscenza e l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., trasmette alle S.V. in indirizzo indicate in copia, la bozza regolamentare per l'acquisizione di pareri ho proposte di rispettiva competenza.

Si chiede inoltre alle S.V. di ritornare le copie con l'esito firmato e datato retroscritto sull'ultima pagina della bozza di regolamento.

Cordialità



Il R.U.P. ufficio SUAP

*Sig. Stefano CALABROLA*

ALLEGATI:

-Bozza Regolamento



competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione

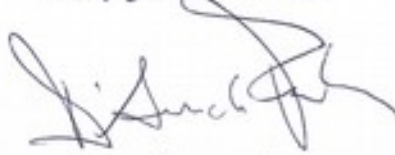
7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 del medesimo testo unico e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata.

#### ART. 25 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

SI ESPRIME PERE PER FAVORVU

UPSA CONFARTIGIANATO  
PIAZZA IV NOVEMBRE, 18  
70038 TERLIZZI (BA)  
CF: 93391630725

  
IL PRESIDENTE

competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione

7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 del medesimo testo unico e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata.

## ART. 25 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

Terlizi, 5 NOVEMBRE 2015

SI ESPRIME ANCHE FAVOREVOLE ALLA REDAZIONE DEL  
PRESENTI REGOLAMENTO, SPERANDO SI RIESCA A  
CONTENERE E CONTROLLARE LA DIPENDENZA CHE  
PROLUNGANO QUESTI LUOGHI. -

PRESTARE DELEGATA CONFERMAZIONE

ANNA LISA GIAG





# COMUNE DI TERLIZZI

Città Metropolitana di Bari

Sportello  
Unico  
Attività  
Produttive

## REGOLAMENTO

# SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

Adottato con deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.



06/11/2015  
Ricevuto

**Società Cooperativa Sociale C.L.A.D.**  
**CENTRO LOTTA AL DISAGIO ONLUS**  
**C.F.: 93064510725 - PARTITA I.V.A.: 06730780720**  
**numero di iscrizione C.C.I.A. BARI: 93064510725**  
SEDE LEGALE: VIA VENTIMIGLIA 10-14 - 70038 TERLIZZI (BA)  
Tel.: 0802080687 Fax.: 0802140959

Al Comune di Terlizzi  
Settore II -SUAP  
Via Italo Balbo  
70038 TERLIZZI

Terlizzi 23/11/2015

Oggetto: Trasmissione Regolamento SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI - Riscontro e Trasmissione parere

Come da richiesta protocollata con vostra nota del 28/08/2015, che con la presente si riscontra, si invia parere sulla bozza regolamentare di cui in oggetto.

Si ritiene che la bozza regolamentare nella sua forma attuale sia correttamente formulata e completa.

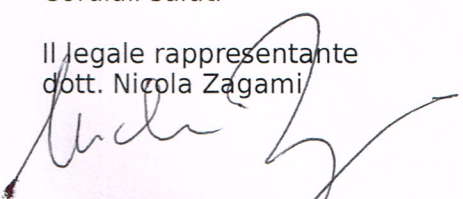
Per quanto attiene nello specifico l'informazione al pubblico relativa alle attività previste dalla Legge Regionale n. 43/2013, si ritiene che essa vada ulteriormente esplicitata.

In particolare si suggerisce la modifica dell'articolo 16, comma 1, punto secondo, come segue:  
<< i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della L.R. 43/2013, inclusi i recapiti del Ser.D. territorialmente competente e quelli delle organizzazioni che si occupano per statuto di prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco e di trattamento terapeutico e recupero dei soggetti coinvolti, nonché di quelle di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 43/2013, purché tali organizzazioni abbiano comunicato la propria attività territoriale agli uffici comunali competenti.>>

Tanto al fine di rendere facilmente riconoscibili i recapiti delle istituzioni ed organizzazioni alle quali fare richiesta di aiuto in caso di insorgenza di gioco d'azzardo patologico e/o dipendenza da gioco.

Cordiali saluti

Il legale rappresentante  
dott. Nicola Zagami

  
**COOP. SOC. C.L.A.D.**  
Via Ventimiglia 14 - 70038 Terlizzi  
C.F. 93064510725 - P.I. 06730780720  
Tel. 080 2080687 - Fax 080 2140959





# *Ministero dell'economia e delle finanze*

---

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Visto** il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

**Visto** l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

**Visto** l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

**Viste** le convenzioni di concessione relative all'affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;

**Visto** il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi;

**Visto** il Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

**Visto** il decreto direttoriale 22 gennaio 2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S (VLT) , che ne disciplina anche i limiti di installabilità;

**Vista** la legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) ed in particolare l'articolo 1, commi 70, 72, 80, 81 e 82;

**Considerata** in particolare la necessità di emanare ai sensi del predetto articolo 1, comma 81, un decreto direttoriale recante la determinazione dei parametri numerico quantitativi per l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri della tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata e della estensione della superficie;

**Ritenuto** di dover tener conto della ricognizione effettuata sempre ai sensi della medesima disposizione normativa;

**Considerato** che, ai fini della rilevazione dei parametri numerico quantitativi, ricorre la necessità di disciplinare preliminarmente con precisione, alla luce della disposizione di cui al comma 72 del predetto articolo della legge di stabilità 2011, lo stato e l'ubicazione degli apparecchi;

**Ritenuto**, ancora, di dover disciplinare separatamente gli esercizi nei quali si svolge attività di gioco in via esclusiva e quelli assimilabili a questi ultimi;

**Ritenuto** inoltre di dover dettare apposita disciplina per gli esercizi commerciali per i quali sia sussistente, in via diretta o indiretta, una concessione per l'esercizio della raccolta di gioco pubblico;

**Ritenuto** ancora che, in ogni caso, deve farsi riferimento alla superficie dei locali degli esercizi commerciali coinvolti, dettando limiti massimi sia la superficie minima da assicurare per ogni apparecchio da divertimento e intrattenimento ;

**Tenuto** conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori;

**Considerato** che in data 7 luglio 2011 è scaduto il contratto del Direttore Generale dei monopoli di Stato ed è, ad oggi, ancora in corso l'iter di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;

**Considerato** che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'articolo 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma;

## DECRETA

### Articolo 1

#### Stato e ubicazione degli apparecchi

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, ed ai fini del presente decreto, sono definiti i seguenti stati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento:
  - **esercizio:** stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i videoterminali tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco;
  - **magazzino:** stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso situato presso una ubicazione censita come magazzino nella banca dati di AAMS, e nella quale non è consentita la raccolta di gioco, ovvero i videoterminali esclusi dallo stato di esercizio tramite il sistema di gioco VLT, risultino non abilitati alla predetta raccolta;
  - **manutenzione straordinaria:** stato nel quale gli apparecchi, ovvero i videoterminali già in stato di esercizio o di magazzino,

risultino indisponibili in quanto è stato comunicato dai concessionari di rete un messaggio telematico, contenente la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con la conseguente inibizione della raccolta del gioco.

2. L'ubicazione, censita nella banca dati di AAMS e risultante dal punto di accesso, utilizzato per la trasmissione telematica dei dati, è il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale gli apparecchi o i videoterminali risultino allocati in stato di esercizio o di magazzino.
3. Ai fini della determinazione degli stati e delle ubicazioni come sopra descritti, si fa riferimento alle informazioni correttamente trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in banca dati di AAMS.

## **Articolo 2**

### **Criteri per la determinazione dei parametri numerico quantitativi**

1. Ai fini della determinazione dei parametri numerico quantitativi per le singole ubicazioni:
  - a) si fa riferimento alle informazioni trasmesse per il tramite del punto di accesso installato nel punto di vendita ovvero tramite il sistema di gioco VLT, che definiscono lo stato di esercizio presso la stessa ubicazione, secondo quanto previsto all'articolo 1;
  - b) non si tiene conto degli apparecchi e dei videoterminali che risultino, dalle informazioni trasmesse, in stato di magazzino ovvero in stato di manutenzione straordinaria;



c) la data di installazione risulta fissata al momento dell'acquisizione in banca dati di AAMS;

d) sono considerati eccedenti gli apparecchi o i videotermini che, dalle informazioni trasmesse, risultino installati in un momento temporalmente successivo rispetto a quello nel quale sia rilevata la presenza del numero che la singola ubicazione può al massimo ospitare.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lo stato di esercizio degli apparecchi o dei videotermini allocati presso il punto vendita di ubicazione si presume mantenuto fino a quando una successiva informazione non dichiari la sopravvenienza di un nuovo stato e/o di una nuova ubicazione.

### **Articolo 3**

#### **Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.**

1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:
  - a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
  - b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni,

dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

- c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
- d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi "attività di gioco esclusiva", presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del presente decreto, quelli individuati nelle

lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

- a) Punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

4. Sono altresì da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

- a) Bar ed esercizio assimilabile;
- b) Ristorante ed esercizio assimilabile;
- c) Stabilimento balneare;
- d) Albergo o esercizio assimilabile;
- e) Edicole;
- f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.

6. Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni per i suddetti punti di vendita è comunque necessario il

possesso di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 4**

##### **Parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.**

1. Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni.
2. Il numero di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate negli articoli precedenti, nonché all'estensione della superficie del punto di vendita , secondo quanto riportato nella tabella seguente.
3. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

| <b>Punti di vendita</b> | <b>Numero di apparecchi comma 6, lettera a) del<br/>T.U.L.P.S. installabili</b> | <b>Numero di apparecchi<br/>comma 6, lettera b) del<br/>T.U.L.P.S. installabili</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                 |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita assimilabili individuati all'articolo 3, numeri 1 e 2 del presente decreto.                                                | Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi.                                                                                                        | Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt;<br>Tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt;<br>Oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt; |
| Punti di vendita individuati all'articolo 3, numero 3 del presente decreto.                                                                                                                    | Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi.                                         |                                                                                                                                      |
| Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all'articolo 3 numero 4 lettere a), b) e) ed f) del presente decreto. | Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq. |                                                                                                                                      |
| Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all'articolo 3, numero 4 lettere c) e d) del                          | Fino ad un massimo di 10 apparecchi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| presente decreto. |  |  |
|-------------------|--|--|

## **Articolo 5**

### **Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi**

1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente articolo 3, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
  
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente articolo 3.
  
3. Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
  
4. Per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.

## **Articolo 6**

### **Sanzioni**

1. Nel caso in cui il proprio sistema di elaborazione rilevasse l'installazione di apparecchi o videoterminali oltre i parametri numerico quantitativi stabiliti nella tabella di cui all'articolo 4 del presente decreto, ciascun concessionario, titolare del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della



legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero dell'autorizzazione alla installazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009, per gli apparecchi o videoterminali che risultano in eccedenza, deve disporre la rimozione.

2. Nel caso in cui l'informazione di cui al comma 1 fosse evidente al sistema centrale di AAMS-Sogei, quest'ultimo invia a tutti i concessionari interessati la comunicazione relativa all'eccedenza riscontrata con invito, ai concessionari che risultino obbligati, a procedere alla rimozione.
3. La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede alla modifica dello stato o dell'ubicazione degli apparecchi o videoterminali eccedenti entro 72 ore dall'avvenuta rilevazione ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale AAMS-Sogei.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, senza riscontro del cambiamento di stato o di ubicazione, la comunicazione di cui al comma 2 vale come contestazione della violazione riscontrata.
5. In ogni caso, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi previsti dalla tabella di cui all'articolo 4, anche a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta la contestazione con invito alla rimozione entro i termini previsti dal comma 3, e il conseguente accertamento della violazione di cui all'art. 1, comma 81, lettera i), della legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con la conseguente irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi o videoterminali, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente articolo 2, nel quale i medesimi sono installati, singolarmente, e in relazione alle accertate responsabilità, della sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi o videoterminali installati in eccedenza rispetto ai predetti parametri, fino alla data di effettiva rimozione degli stessi, qualora quest'ultima sia effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto.

6. Trascorso il termine di cui al comma precedente, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi, previsti nella tabella di cui all'articolo 4, comporta l'irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente articolo 3, nel quale i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio eccedente, oltre l'obbligo di rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili.
7. Il mancato rispetto della condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui al precedente articolo 4, comma 1, a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta l'obbligo da parte dell'esercente di provvedere al ripristino della superficie minima prevista per ciascun apparecchio.

## **Articolo 7**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.
2. In sede di prima applicazione, che si conclude entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto i dati rilevati per verificare l'eccedenza rispetto ai parametri numerico quantitativi, di cui al presente decreto, sono quelli derivanti dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 81 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dalle rilevazioni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché da accessi, controlli ed ispezioni.
3. La ricognizione prosegue, a carico dei concessionari, con cadenza mensile per tutti gli esercizi per i quali non sia pervenuta, a qualunque titolo,

comunicazione, sempre da parte dei concessionari, dei dati di installazione nei punti di vendita.

4. Successivamente al termine di cui al precedente comma 2 , il riscontro delle informazioni derivante dalla ricognizione può essere effettuato con le dichiarazioni che i titolari dei punti di vendita, di cui al precedente articolo 3, nei quali i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, possono rendere in sede di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
5. L'efficacia del presente decreto decorre dal giorno 1 del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 luglio 2011

per il Direttore Generale  
Il Direttore per le Strategie  
Antonio Tagliaferri

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLI MINISTERI ECONOMICI  
E FINANZIARI

IN DATA 05 AGOSTO 2011

REGISTRO 008 ECONOMIA E FINANZE

FOGLIO N° 114

**Decreto Direttore Generale AAMS n. 30011 del 27/07/2011  
pubblicato in G.U. il 12/08/2011 (entrata in vigore del 01/09/2011)**

| TIPOLOGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUPERFICIE   | Art. 110, c. 6, lett. a) TULPS   | Art. 110, c. 6, lett. b) TULPS | Caratteristiche di installazione degli art. 110, c. 6 TULPS e dei locali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AGENZIE per SCOMMESSE SU EVENTI SPORTIVI (DM 1.3.2006, n. 111) e SCOMMESSE A TOTALIZZATORE E A QUOTA FISSA SULLE CORSE DEI CAVALLI (D.P.R. 169/98)</b></li><li>• <b>NEGOZI di GIOCO</b> di cui art. 38, cc. 2 e 4 D.L. 223/06 e art. 1.bis D.L. 149/08</li><li>• <b>SALE PUBBLICHE DA GIOCO</b> allestite specificatamente per il gioco lecito</li><li>• <b>SALE BINGO</b> (di cui al DM n. 29/00)</li></ul> | fino 20 mq   | max n. 4                         | NON AMMESSI                    | <p>Art. 110, c. 6</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• se installati anche altri giochi, devono essere installati in aree separate, specificatamente dedicate</li><li>• <u>se in sale bingo</u>, devono essere installati in locali separati</li><li>• <u>se in sale pubbliche da gioco</u>, il numero degli art. 110, c. 6 non può superare il doppio degli altri apparecchi</li></ul> <p>L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa purché</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non sia autonoma rispetto all'attività di gioco</li><li>• dall'insegna risulti la distinzione tra attività di gioco</li><li>• l'accesso all'area SAB avvenga dallo stesso ingresso del locale gioco</li><li>• l'area SAB non sia posta subito dopo l'ingresso al locale</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fino 50 mq   | n. 1 ogni 5 mq<br>fino max n. 75 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fino 100 mq  |                                  | max n. 70                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fino 300 mq  |                                  | max n. 150                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oltre 300 mq |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ESERCIZI DEDITI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI</b> ex art. 110, c. 6 TULPS</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fino 20 mq   | max n. 4                         | NON AMMESSI                    | <p>L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa purché</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non sia autonoma rispetto all'attività di gioco</li><li>• dall'insegna risulti la distinzione tra attività di gioco</li><li>• l'accesso all'area SAB avvenga dallo stesso ingresso del locale gioco</li><li>• l'area SAB non sia posta subito dopo l'ingresso al locale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fino 50 mq   | n. 1 ogni 5 mq<br>fino max n. 75 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fino 100 mq  |                                  | max n. 70                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fino 300 mq  |                                  | max n. 150                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oltre 300 mq |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Almeno 2 mq a postazione         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| TIPOLOGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUPERFICIE   | Art. 110, c. 6, lett. a) TULPS          | Art. 110, c. 6, lett. b) TULPS | Caratteristiche di installazione degli art. 110, c. 6 TULPS e numero minimo degli altri giochi                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NEGOZI di GIOCO</b> di cui art. 38, cc. 2 e 4 D.L. 223/06 e art. 1.bis D.L. 149/08, aventi attività principale diversa dal gioco</li><li>• <b>RIVENDITE DI TABACCHI E RICEVITORIE LOTTO</b></li></ul>                                                                                                                                                                           | fino 10 mq   | max n. 2                                | NON AMMESSI                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gli art. 110, c. 6 TULPS non devono essere contigui ad altre tipologie</li><li>• Installazione di almeno n. 1 art. 110, c. 7 TULPS o apparecchio meccanico</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fino 20 mq   | max n. 4                                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | oltre 20 mq  | n. 4 + n. 1 ogni 10 mq<br>fino max n. 8 |                                |                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BAR ED ESERCIZIO ASSIMILABILE</b></li><li>• <b>RISTORANTE ED ESERCIZIO ASSIMILABILE</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | fino 15 mq   | max n. 2                                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fino 30 mq   | max n. 4                                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fino 100 mq  | max n. 6                                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | oltre 100 mq | max n. 8                                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
| • <b>STABILIMENTO BALNEARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | max n. 10                               |                                |                                                                                                                                                                                                              |
| • <b>ALBERGO O ESERCIZIO ASSIMILABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                         |                                |                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>EDICOLE</b></li><li>• <b>OGNI ALTRO ESERCIZIO COMMERCIALE O PUBBLICO E CIRCOLI PRIVATI</b></li><li>• <b>ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO</b> autorizzate ex art. 86 TULPS, purché sia<ul style="list-style-type: none"><li>o delimitato il luogo di installazione degli apparecchi</li><li>o garantita la sorvegliabilità</li><li>o identificata la titolarità</li></ul></li></ul> | fino 15 mq   | max n. 2                                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fino 30 mq   | max n. 4                                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fino 100 mq  | max n. 6                                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | oltre 100 mq | max n. 8                                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Almeno 2 mq a postazione                |                                |                                                                                                                                                                                                              |

**CONDIZIONI COMUNI:**

- ✓ Per ogni postazione di gioco degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lettera a) TULPS devono essere garantiti almeno 2 mq di superficie
- ✓ Per l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 TULPS è necessario il possesso della licenza (o SCIA) ex art. 86 o 88 TULPS.
- ✓ Se un punto vendita è riconducibile a due o più categorie, si applicano i parametri numerici quantitativi che permettono l'installazione del maggior numero di apparecchi.
- ✓ Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto vendita.
- ✓ Non è ammessa l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 TULPS, se i locali si trovano all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici, luoghi di culto.
- ✓ Non ammessa l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi delimitati e sorveglianti, del punto vendita.
- ✓ Il titolare del punto vendita deve assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi di cui all'art. 110, c. 6 ai minori di 18 anni